



COMUNE DI SANT'ARPINO

Provincia di Caserta

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 116 DEL 24/10/2023

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA ED AL RESPONSABILE DEL PERSONALE PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA PARTE NORMATIVA 2023/2025 E PARTE ECONOMICA 2023, RELATIVAMENTE AL PERSONALE DI QUALIFICA NON DIRIGENZIALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI

L'anno duemilaventitre il giorno ventiquattro del mese di ottobre alle ore 12,40 nella sala delle consuete riunioni e in videoconferenza, in seguito a convocazione in conformità alle disposizioni di legge e in ossequio al disposto di cui al vigente "Regolamento per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza", approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 09.03.2023, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta Di Mattia Ernesto nella sua qualità di Sindaco .

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
DI MATTIA ERNESTO	SINDACO	SI
BELARDO SPERANZA	VICESINDACO/ASS.RE	SI
CAPASSO GENNARO	ASSESSORE	NO
DI MONTE LOREDANA	ASSESSORE	SI
LAVINO GAETANO	ASSESSORE	SI
MAISTO GIOVANNI	ASSESSORE	SI

Degli Assessori, compreso il Sindaco, sono presenti n° 5 ed assenti n° 1

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Barattini Milena, presente in sede, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Collegio alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

PARERI DI REGOLARITÀ AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 147 BIS, COMMA 1, D. LGS. N.267/2000

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA ED AL RESPONSABILE DEL PERSONALE PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA PARTE NORMATIVA 2023/2025 E PARTE ECONOMICA 2023, RELATIVAMENTE AL PERSONALE DI QUALIFICA NON DIRIGENZIALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI

Ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione recante l'oggetto, i sottoscritti esprimono il parere, come segue:

Per quanto concerne la **regolarità tecnica**, esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 24.10.2023

Il Responsabile del Servizio
F.to Avv. Salvatore Compagnone

Per quanto concerne la **regolarità contabile**, esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 24.10.2023

Il Responsabile Economico-Finanziario
F.to Dott.ssa Raffaella Cavallo

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- ai sensi dell'art.2, comma 3, del D.Lgs. n.165/01 e successive modifiche ed integrazioni, i rapporti individuali di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati contrattualmente, mediante stipulazione di appositi contratti collettivi, e che l'art.40 del citato Decreto prevede che le Pubbliche Amministrazioni attivino autonomi livelli di contrattazione integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio e sulle materie e nei limiti stabiliti dal CCNL, tra i soggetti che quest'ultimo prevede, articolandoli in due livelli di contrattazione collettiva, in contrattazione nazionale e contrattazione decentrata integrativa presso ciascun ente;

- l'art.40, comma 3, del citato Decreto statuisce che la contrattazione collettiva decentrata integrativa si svolge tra i soggetti e con le procedure negoziali previste dal C.C.N.L.;

- l'art.47 del D.Lgs. 165/2001 disciplina il procedimento di contrattazione collettiva a livello nazionale;

- in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il CCNL Comparto Regioni - Funzioni locali per il triennio 2016-2018;

- in data 16 novembre 2022 è stato sottoscritto il nuovo CCNL relativo al comparto delle Funzioni locali per il triennio 2019/2021;

Premesso, altresì, che il CCNL prevede una precisa procedura per la stipulazione del contratto decentrato integrativo, che si articola nelle fasi sotto riportate:

Ø Nomina componenti delegazione di parte pubblica

Ø Direttive dell'organo politico: spetta alla Giunta Comunale, necessariamente ed in via preventiva, la formulazione delle direttive alla delegazione trattante, per definirne gli obiettivi strategici ed i vincoli anche di ordine finanziario.

Ø Convocazione per l'avvio del negoziato

Ø Svolgimento delle trattative

Ø Firma dell'Ipotesi di contratto decentrato integrativo

Ø Verifica della compatibilità degli oneri finanziari: tale controllo, di competenza dell'organo di revisione, è finalizzato non solo alla verifica della compatibilità degli oneri delle clausole del contratto decentrato con i vincoli posti dal contratto nazionale e dal bilancio dell'ente ma anche del rispetto delle disposizioni inderogabili di norme di legge che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

Ø Approvazione da parte della Giunta comunale ed autorizzazione alla sottoscrizione: Il presidente della delegazione di parte pubblica trasmette l'Ipotesi di accordo e le relative relazioni (illustrativa e tecnico-finanziaria), corredate del parere positivo dell'organo di controllo, all'organo di direzione politica per la necessaria verifica, sulla base di una propria e autonoma valutazione di merito, di alcuni specifici contenuti dell'ipotesi di contratto integrativo:

a) corrispondenza alle indicazioni delle direttive, con particolare riferimento al raggiungimento dei risultati ed obiettivi ivi espressamente indicati;

b) conformità dei contenuti contrattuali anche agli obiettivi ed ai programmi generali dell'ente;

c) convergenza con le linee di politica sindacale e del personale perseguite dall'ente;

d) utilizzo efficiente, efficace ed economico delle risorse disponibili;

e) adeguamento del contratto integrativo alla soluzione di problemi organizzativi e funzionali dell'ente;

f) coerenza dei costi del contratto integrativo con le indicazioni di carattere finanziario contenute nelle direttive e compatibilità degli stessi con i vincoli di bilancio e con le altre norme contrattuali in materia di quantificazione delle risorse;

g) rispetto delle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;

Ø Sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo

Ø Adempimenti successivi alla sottoscrizione definitiva: invio del contratto decentrato sottoscritto definitivamente all'ARAN e al CNEL e pubblicazione dello stesso sul sito internet del Comune, Amministrazione trasparente/Personale/contrattazione integrativa

Dato atto che:

- l'art.7 del CCNL 16/11/2022 disciplina i soggetti e le materie oggetto di contrattazione collettiva integrativa;

- l'art.8, comma 1, del CCNL 16/11/2022, al pari del precedente art.8, comma 1, del CCNL 21.05.2018, prevede che il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7, comma 4 e che i criteri di ripartizione delle risorse disponibili tra le diverse modalità di utilizzo, di cui alla lettera a) del citato comma 4, possono essere negoziati con cadenza annuale;

- la nuova contrattazione, anche decentrata, deve rispondere alle regole della riforma a suo tempo apportata dal D.lgs. n. 150/2009 "attuazione della legge delega nr.15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" per la parte di interesse e di concreta applicazione agli Enti locali, e che, in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. 27.10.2009 n.150,

questo Ente ha adeguato i propri strumenti di misurazione e valutazione delle performance organizzativa del personale;

- l'art.8, comma 2, del CCNL sottoscritto il 16.11.2022 prevede che l'Ente provveda a costituire la delegazione datoriale abilitata alle trattative per la stipulazione dei contratti decentrati integrativi;

- con delibera di Giunta Comunale n. 150 del 14.12.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, si è provveduto alla costituzione della delegazione trattante di parte datoriale ai sensi dell'art.7, comma 3 del CCNL 16.11.2022;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 31.05.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Rendiconto 2022;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 26.07.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023/2025;

Richiamati:

- l'art. 7, comma 5 del D.Lgs.n. 165/2001, il quale recita: "Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese";

- l'art. 45, comma 3 del D.Lgs. cit., che altresì dispone: "I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati:

- a) alla performance individuale;

- b) alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione;

- c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute"

Visto il CCNL del 16 novembre 2022 e richiamati, in particolare, gli artt. 79 e 80 disciplinanti, rispettivamente, la costituzione e l'utilizzo del Fondo risorse decentrate, i quali, all'ultimo comma, stabiliscono che la disciplina dagli stessi recata trova applicazione dall'anno 2023;

Dato atto che:

- la costituzione e determinazione del Fondo risorse decentrate costituisce atto unilaterale di natura dirigenziale, non soggetto a contrattazione in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di CCNL;
- i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa costituiscono per contro oggetto di contrattazione, in relazione a quanto espressamente stabilito dall'art. 7, comma 4, lett. a), del CCNL 16 novembre 2022;
- rientra tra le competenze della Giunta Comunale - avuto riguardo al combinato delle disposizioni di cui agli artt. 42, comma 2, 48 e 50 del D.Lgs. n. 267/2000 - la determinazione degli indirizzi per la delegazione trattante di parte pubblica in merito agli obiettivi da perseguire in sede di negoziato decentrato, relativamente alle materie e agli istituti demandati alla contrattazione integrativa;

Richiamate altresì le disposizioni di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, e s.m.i., a tenore delle quali - a decorrere dal 1° gennaio 2017 - l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, fatte salve le espresse disposizioni derogatorie riportate dalla legge o dai CCNL del comparto Funzioni locali;

Visto l'art. 40 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo il quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *"nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti di contenimento della spesa..."*;

Dato atto:

- che il Comune di Sant'Arpino ha rispettato gli obiettivi di finanza pubblica ed il vincolo in materia di contenimento della spesa del personale per l'anno precedente, ma è **ancora in dissesto finanziario**;
- che, a decorrere dal 2017 e per gli anni successivi, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, come previsto dall'art. 23 comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017;

Considerato che è necessario un atto di indirizzo in merito alle seguenti fonti di alimentazione del Fondo, di natura discrezionale ed eventuale:

- a) Incremento di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018, non sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017 (art. 79 comma 5 CCNL). Le risorse così individuate sono ripartite in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6 (Elevate Qualificazioni)
- b) risorse corrispondenti all'1,2% del Monte Salari 1997 ove sussista la capacità di spesa (art. 79, comma 2 lett. b) del CCNL sottoscritto il 22 novembre 2022), risorse che non richiedono oggi specifici riscontri da parte del Nucleo di Valutazione / O.I.V.;
- c) determinazione dell'importo delle risorse di cui all'art. 79, comma 2 lett. c) del medesimo CCNL secondo cui la parte variabile del Fondo può essere incrementata con *“risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato”*;

Richiamato il disposto dell'art. 79, comma 4, del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022, ai sensi del quale *“Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 2 lett. b), c) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 2 non possono essere stanziate dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni. Gli enti che versino in condizioni di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario, come definite e disciplinate da disposizioni di legge o attuative di queste ultime, in vigore per le diverse tipologie di enti del comparto, ferma l'impossibilità di procedere ad incrementi delle complessive risorse di cui al periodo precedente, sono comunque tenuti ad applicare tutte le misure di riequilibrio previste dalle suddette disposizioni, anche in ordine alla riduzione o totale eliminazione delle risorse stesse. Per gli enti locali, il riferimento alle risorse di cui al disapplicato art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.04.1999, contenuto nell'art. 243- bis del D.Lgs. n. 267/2000, va ora inteso alle risorse di cui al comma 2, lett. c) del presente articolo.”*;

Atteso, pertanto, che questa Amministrazione non può incrementare la capacità finanziaria del Fondo secondo le precedenti voci (lettera a), b) e c) citate, per le seguenti motivazioni: Ente in dissesto finanziario e necessità di contenimento della spesa del personale;

Osservato che con deliberazione della Giunta Comunale n.150 del 14/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stata costituita la delegazione trattante di parte datoriale, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del CCNL 16 novembre 2022;

Ritenuto di dover impartire alla delegazione trattante di parte pubblica gli opportuni indirizzi e le necessarie direttive per la conduzione del negoziato decentrato concernente la definizione dell'accordo integrativo per la parte giuridica - per il triennio 2023-2025 - e la parte economica, con specifico riferimento all'anno 2023, al fine di perseguire il corretto ed equilibrato utilizzo e la giusta sintesi in merito all'impiego delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa, operando in particolare nell'ottica del conseguimento delle seguenti finalità:

- congrua incentivazione e reale riconoscimento del merito;
- idonea e appropriata disciplina dell'istituto delle progressioni orizzontali, funzionale anch'essa ad assicurare un'adeguata premialità del merito;

- equa e proporzionata remunerazione delle specifiche responsabilità affidate a dipendenti non titolari di incarichi di Elevata Qualificazione e delle condizioni di lavoro che comportano particolare disagio o rischio per il personale;
- definire criteri per l'erogazione dei compensi e delle indennità contrattuali sulla base del riconoscimento del merito, in relazione al raggiungimento degli obiettivi, alle responsabilità connesse ed alle funzioni svolte;
- valorizzare l'istituto delle indennità condizioni lavoro, prevedendo un compenso giornaliero adeguato per i ruoli caratterizzati da elevato grado di rischio per la salute e l'integrità psico-fisica;
- Individuare strumenti per garantire la massima correlazione tra le politiche retributive e il perseguimento di obiettivi e risultati individuati come prioritari dall'Amministrazione;
- destinare risorse per nuove progressioni orizzontali, attivando procedure di individuazione del personale destinatario improntate alla selettività e al merito, secondo quanto previsto dall'art. 23 comma 2 dello stesso D.Lgs. 150/2009 e dall'art. 14 del CCNL 16.11.2022;
- prevedere idonei criteri per la differenziazione del premio individuale previsto dall'art. 81 del CCNL, che favoriscano un reale riconoscimento del merito anche in termini monetari;
- esclusione della previsione del buono pasto sostitutivo, non sussistendone le condizioni finanziarie;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 16.06.2023, ad oggetto “APPROVAZIONE PROGETTO INCENTIVANTE DI PERFORMANCE COLLETTIVA “OBIETTIVO SICUREZZA 2023” – ATTO DI INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER IL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO –”, esecutiva ai sensi di legge;

Dato atto che con il presente provvedimento si esprime atto di indirizzo nei confronti del Responsabile del Settore Personale al fine di procedere **con urgenza** alla costituzione del fondo risorse decentrate anno 2023, tenuto conto che:

- ai sensi dell'art.107 del TUEL e l'art.4 del TUPI, la quantificazione delle risorse decentrate — parte stabile, avviene annualmente in via automatica e obbligatoria con atto di competenza del dirigente (del personale o di ragioneria, secondo l'organizzazione interna), in quanto atto gestionale privo di qualsiasi contenuto di indirizzo per gli uffici, in quanto si risolve in una mera operazione di conto, da effettuare secondo regole obiettive e prefissate nei contratti collettivi (ex multis Corte dei Conti — sezione Regionale di Controllo per la Puglia — con deliberazione n.156/PRSP/2010). La giurisprudenza contabile ha precisato che “ancor prima della sottoscrizione dell'accordo decentrato, atto dal quale scaturisce il vincolo giuridico di prenotazione della posta al Fondo Pluriennale Vincolato, assume rilievo la costituzione del “Fondo” quale atto unilaterale da parte dell'amministrazione ed elemento essenziale per consentire la corretta imputazione, in base al richiamato principio contabile, delle risorse destinate alla parte stabile e, per quello che qui interessa, alla parte variabile dello stesso “Fondo” (cfr., così, Deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 263 del 04/05/2016). ;
- negli enti dissestati la costituzione del “Fondo risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività” avviene per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale (art. 79 comma 4, CCNL 16.11.2022 che prende in considerazione la specifica situazione degli enti che si trovino in condizioni di dissesto, i quali non possono procedere ad alcuno stanziamento di risorse variabili, **fatte salve le sole quote previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni**);

Dato atto che sulla costituzione del Fondo sarà acquisito il parere dei Revisore dei Conti che è tenuto ad effettuare non solo il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ma anche quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni contrattuali che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti **economici**;

Evidenziato che l'Ipotesi di contratto decentrato dovrà essere previamente verificata dalla Giunta in ordine alla sua conformità agli indirizzi impartiti, per l'adozione del conseguente provvedimento di autorizzazione alla sottoscrizione e che la relativa Ipotesi di accordo integrativo sull'utilizzo delle risorse decentrate dovrà essere sottoposta, prima della stipulazione definitiva, al controllo dell'Organo di Revisione, con annessa Relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa redatta dal Responsabile dell'Area Affari Generali e dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, per le parti di competenza, secondo gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili dal Ministero dell'Economia e Finanze di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica;

Visti:

- il vigente d.lgs n° 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi Sull'Ordinamento degli Enti Locali”;
- il vigente d.lgs 165 del 30/03/2011 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la normativa richiamata in narrativa;
- il CCNL Comparto Funzioni Locali stipulato in data 16 novembre 2022;
- il CCNL 2016-2018 comparto Funzioni Locali stipulato in data 21/05/2018
- i vigenti C.C.N.L. del personale delle autonomie locali, vigenti in materia - il vigente statuto comunale;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- i decreti sindacali con i quali sono stati nominati i Responsabili dei Settori con conseguente conferimento delle posizioni organizzative.

Acquisiti e allegati i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, espressi rispettivamente dal Responsabile del Area servizio Personale e dal Responsabile area Economico-Finanziaria;

Con voti favorevoli ed unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. **DI IMPARTIRE**, per le narrate premesse, che qui debbono intendersi integralmente riportate e trascritte, nel rispetto delle finalità sinteticamente riportate in premessa, alla delegazione trattante di parte pubblica le seguenti direttive e gli indirizzi appresso indicati, in merito alla conduzione del negoziato decentrato relativo alla definizione del contratto integrativo per il personale di qualifica non dirigenziale del comparto Funzioni locali per la parte normativa - per il triennio 2023-2025 - e la parte economica, quest'ultima con specifico riferimento all'anno 2023:
 - destinare una quota adeguata di risorse al finanziamento della *performance* organizzativa e individuale, da erogare al personale in applicazione delle disposizioni riportate dal vigente Sistema di misurazione e valutazione della *performance*;
 - stabilire che la maggiorazione del premio individuale di cui all'art. 81 del CCNL 2019- 2021 venga destinata a non oltre il 10% del personale valutato;
 - disciplinare l'istituto delle progressioni economiche, nell'ambito dei parametri e criteri di riferimento stabiliti dal CCNL 16 novembre 2022, in modo da assicurare la valorizzazione del merito, stabilendo al riguardo in anni tre il periodo minimo di permanenza nell'ultima posizione economica acquisita per poter partecipare alla procedura selettiva per l'assegnazione dei differenziali stipendiali;

- riservare alle precitate progressioni economiche all'interno delle aree anche un ammontare corrispondente al recupero delle quote dei differenziali di progressione economica liberate dal personale cessato nell'anno precedente;
- destinare l'indennità per condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-*bis* del CCNL 21 maggio 2018 e art. 84-bis del CCNL 16.11.2022, alla remunerazione delle attività esposte a rischi - e, pertanto, pericolose o dannose per la salute -, disagiate o implicanti il maneggio dei valori, purché svolte in via continuativa;
- prevedere che l'indennità di servizio esterno di cui all'art. 100 del CCNL 16 novembre 2022, venga riconosciuta esclusivamente al personale della Polizia Locale che svolge servizio esterno in via continuativa e non saltuaria;
- prevedere una quota adeguata di risorse da destinare alla remunerazione delle specifiche responsabilità di cui all'art. 84 del CCNL 2019-2021, valorizzando prioritariamente in tale ottica i dipendenti incaricati per i quali ricorrano - anche in parte - le condizioni appresso indicate:
 - a) responsabilità di una struttura organizzativa deputata a funzioni di particolare complessità, che necessitano dell'ausilio di più professionalità;
 - b) responsabilità di procedimenti complessi e a conduzione faticosa;
 - c) coordinamento di risorse umane;
 - d) responsabilità di funzioni di particolare impegno professionale che comportano attività di studio, analisi, verifica e la redazione di atti e/o relazioni e progetti non standardizzati, anche riconducibili ai ruoli di cui al D.Lgs. n. 36/2023, purché tali funzioni risultino formalmente assegnate e comportino la sottoscrizione degli atti elaborati;
 - e) attribuzione di responsabilità con elevata autonomia operativa;
 - f) gestione di rapporti e relazioni complesse e continuative con interlocutori esterni, di natura comunicativa, informativa, di confronto, ancorché senza poteri decisionali;
 - g) responsabilità attinenti alla redazione e invio di dati statistici, tenuta di contatti o relazioni con altre Amministrazioni o imprese
- prevedere, per l'indennità di funzione di cui all'art. 97 del CCNL 2019-2021, lo stanziamento di risorse nella misura sufficiente a remunerare almeno nn.1 dipendenti della Polizia Locale per i quali ricorrano - anche in parte - le condizioni di seguito elencate;
 - a) responsabilità di una struttura organizzativa deputata a funzioni di particolare complessità che necessitano dell'ausilio di più professionalità;
 - b) coordinamento di risorse umane;
 - c) responsabilità di funzioni di particolare impegno professionale che comportano attività di studio, analisi, verifica e la redazione di atti e/o relazioni e progetti non standardizzati, anche riconducibili ai ruoli di cui al D.Lgs. n. 36/2023, purché tali funzioni risultino formalmente assegnate e comportino la sottoscrizione degli atti elaborati;
 - d) attribuzione di responsabilità con elevata autonomia operativa;
 - e) gestione di rapporti e relazioni complesse e continuative con interlocutori esterni, di natura comunicativa, informativa, di confronto, ancorché senza poteri decisionali;
 - f) responsabilità attinenti alla redazione e invio di dati statistici, tenuta di contatti o relazioni con altre Amministrazioni o imprese;
- applicare un sistema di perequazione volto a conciliare la retribuzione di risultato dei titolari di incarichi di EQ con i compensi aggiuntivi, previsti da specifiche disposizioni di legge, che gli stessi percepiscono;

- esclusione della previsione del buono pasto sostitutivo, non sussistendone le condizioni finanziarie;
 - di provvedere, in sede di ripartizione del Fondo incentivante 2023, alla destinazione di risorse sufficienti per la realizzazione del progetto approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 16.06.2023, ad oggetto “APPROVAZIONE PROGETTO INCENTIVANTE DI PERFORMANCE COLLETTIVA “OBIETTIVO SICUREZZA 2023” – ATTO DI INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER IL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO –”, chiaramente nei limiti di quelle effettivamente disponibili;
2. **DI DARE ATTO** e far rilevare che l’adozione del presente atto di indirizzo non esclude la facoltà, per la Giunta Comunale, di impartire in un secondo momento ulteriori e più ampi e dettagliati indirizzi sulle materie oggetto di contrattazione integrativa, in relazione a quanto stabilito dall’art. 7, comma 4, del CCNL 16 novembre 2022;
3. **DI ESPRIMERE**, per le motivazioni riportate in premessa, atto di indirizzo nei confronti del Responsabile del Settore Personale al fine di procedere con urgenza:
- alla costituzione del fondo risorse decentrate anno 2021, tenendo conto dei vincoli di cui all’art. 79 comma 4, CCNL 16.11.2022;
 - alla predisposizione, in collaborazione con la Delegazione Trattante di parte pubblica, della bozza di contratto decentrato integrativo (c.d. preintesa), parte normativa triennale ed economica relativa all’anno 2023;
4. **DI AUTORIZZARE** il Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica a convocare le Organizzazioni sindacali e le RSU al fine dell’avvio della trattativa finalizzata alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo normativo triennale 2023/2025 ed economico 2023;
5. **DI DARE ATTO** che la ripartizione delle risorse (ovvero il risvolto economico delle regole scritte nel contratto decentrato triennale) può essere negoziata annualmente (parere ARAN 4344-2019);
6. **DI DARE ATTO** che:
- la delegazione trattante di parte pubblica dovrà operare nell’ambito delle competenze contrattualmente stabilite e nel rispetto delle direttive impartite dalla Giunta comunale;
 - l’ipotesi di accordo deve essere corredata dalla Relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa redatta dal Responsabile dell’Area Affari Generali e dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, per le parti di competenza, secondo gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili dal Ministero dell’Economia e Finanze di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica;
 - l’ipotesi di accordo, con annessa relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa, dovrà essere trasmessa al Revisore dei conti per il conseguente parere motivato, da parte del Responsabile Area Affari Generali Servizio Personale;
 - il responsabile del procedimento è il Responsabile Area Affari Generali Servizio Personale, Avv. Salvatore Compagnone;
7. **DI DISPORRE** che copia del presente atto sia trasmessa, a cura del responsabile ufficio segreteria comunale, ai soli fini informativi, alle Organizzazioni sindacali e alla RSU;
8. **DI DISPORRE** che copia del presente atto sia altresì trasmessa, a cura del responsabile ufficio segreteria comunale, al Responsabile del Settore Personale, ai componenti della delegazione trattante di parte datoriale e pubblicato, oltre che all’Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione personale - contrattazione integrativa decentrata;
9. **DI DARE ATTO** che i componenti della Giunta hanno dichiarato che per loro non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie né conflitto d’interesse;

10. **DI DICHIARARE**, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

**F.to IL PRESIDENTE
Dott. Di Mattia Ernesto**

**F.to IL Segretario Generale
Dott.ssa Barattini Milena**

La presente deliberazione è stata affissa In data 25/10/2023

All'Albo Pretorio per la prescritta pubblicazione di giorni quindici naturali e consecutivi e la sua adozione è stata comunicata in pari data ai Capigruppo Consiliari PROT. N° 15990

Sant'Arpino, li 25/10/2023

**F.to IL Segretario Generale
Dott.ssa Milena Barattini**

Copia conforme per uso amministrativo

Sant'Arpino, li _____

**IL Segretario Generale
Dott.ssa Barattini Milena**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

- ☐ **La presente deliberazione è immediatamente eseguibile per essere stata dichiarata tale dalla G.C. ai sensi del comma 4 art. 134 T.U. 267/2000**

Li , 24/10/2023

**F.to IL Segretario Generale
Dott.ssa Barattini Milena**

- ☐ **La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3 T.U. 267/2000 con decorso di giorni 10 dalla relativa pubblicazione avutasi in data 25/10/2023**

Li, 09/11/2023

**F.to IL Segretario Generale
Dott.ssa Barattini Milena**